REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, di cotone della sottovoce doganale n. 60.05 A ex II e ex B originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto ;

considerando che per gli indumenti esterni, gli accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, di cotone e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 158 tonnellate ; che alla data del 22 settembre 1975 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3046/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 28 settembre 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : ex II. altri, di cotone ex B. altri, di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1975.

Per la Commissione

F. O. GUNDELACH

Membro della Commissione

(1) GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 9.